

Comune di

MOLINO DEI TORTI (AL)

REGOLAMENTO COMUNALE Di POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 15/12/2014



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I	5
Art. 1 - OGGETTO	5
Art. 2 - DEFINIZIONI	5
Art. 3 - COMPETENZE	6
Art. 4 - RESPONSABILITA'	6
Art. 5 - SERVIZI GRATUITI	6
Art. 6 - SERVIZI A PAGAMENTO.	6
Art. 7 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.	6
CAPO II	7
Art. 8 - DICHIARAZIONE DI MORTE	7
Art. 9 - ATTO DI MORTE	7
Art. 10 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	7
Art. 11 - SEGNALAZIONI PER SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO	8
Art. 12 - MEDICO NECROSCOPO	8
Art. 13 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI.	8
Art. 14 - AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE, ALLA TUMULAZIONE O ALLA CREMAZIONE	8
Art. 15 - SEPOLTURA DI NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI.	9
Art. 16 - SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI.	9
CAPO III	9
Art. 17 - PERIODO DI OSSERVAZIONEV DEI CADAVERI.	9
Art. 18 - MORTE IMPROVVISA ED APPARENTE	9
Art. 19 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.	9
Art. 20 - CONDIZIONI PER L'OSSERVAZIONE	10
Art. 21 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE O CAMERA MORTUARIA	10
CAPO IV - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA	10
Art. 22 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO.	10
Art. 23 - TIPI DI FERETRI	11
Art. 24 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA , DEI FUNERALI, DELLE EPIGRAFI E DEGLI ALTRI ATTI DI DISPO	OSIZIONE DELLE SALME,
RESTI O CENERI	11
Art. 25 - FORNITURA GRATUITA DEL SERVIZIO FUNEBRE	
Art. 26 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	11
CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI	12
Art. 27 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE.	12
Art. 28 - DEFINIZIONE DI ATTIVITA' FUNEBRE	12
Art. 29 - SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI.	13
Art. 30 - MODALITA' DEL TRASPORTO FUNEBRE	13
Art. 31 - DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE	14
Art. 32 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO	14
Art. 33 - TRASPORTO IN CASO DI CREMAZIONE	15
Art. 34 - Trasporto di Cassette di Resti Ossei.	15
Art. 35 - TRASPORTO DI URNE CINERARIE.	15
Art. 36 - CONTROLLO IGIENICO SANITARIO.	15
Art. 37 - Trasporti funebri istituzionali	15
Art. 38 - TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO	16
Art. 39 - RITI RELIGIOSI	
Art. 40 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	
Art. 41 - MORTI PER MALATTIA INFETTIVO - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	16
Art. 42 - TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO.	
Art. 43 - TRASPORTI DA ALTRO COMUNE	17
Art. 44 - INADEMPIMENTI.	18
TITOLO II - CIMITERO	19
CAPO I - DISPOZIONI GENERALI	19
Art. 45 - CIMITERO	19
Art. 46 - DIVISIONE DELLE AREE / PLANIMETRIE	19
Art. 47 - SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI COMUNALI	19
Art. 48 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA.	19
Art. 49 - RICEZIONE NEL CIMITERO	19



Comune di

MOLINO DEI TORTI (AL)

Art. 50 - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	20
Art. 51 - ZONE DI RISPETTO.	_
CAPO II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI	20
Art. 52 - CAMERA MORTUARIA	
Art. 53 - SALA PER AUTOPSIE	20
Art. 54 - OSSARIO E CINERARIO COMUNE	21
CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE	21
Art. 55 - DISPOSIZIONI GENERALI	21
Art. 56 - INUMAZIONE	21
Art. 57 - CIPPO	22
Art. 58 - TUMULAZIONE	22
Art. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA.	23
Art. 60 - TUMULAZIONE SALME CONVIVENTI PER BENEMERENZE.	24
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	24
Art. 61 - DISPOSIZIONI GENERALI.	24
Art. 62 - ESUMAZIONI ORDINARIE.	24
Art. 63 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	24
Art. 64 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE	24
Art. 65 - ESTUMULAZIONI	25
Art. 66 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NORME GENERALI	25
Art. 67 - RESTI OSSEI.	25
Art. 68 - OGGETTI DA RECUPERARE	26
Art. 69 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	26
TITOLO III - CREMAZIONE	27
CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI	27
Art. 70 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	27
Art. 71 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA.	27
Art. 72 - IDENTITA' DELLE CENERI	28
Art. 73 - URNE CINERARIE	28
Art. 74 - MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI.	28
Art. 75 - DISPERSIONE DELLE CENERI.	_
Art. 76 - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI.	29
Art. 77 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI	
Art. 78 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE	
Art. 79 - REGISTRAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE DISPERSIONI	31
TITOLO IV - CONCESSIONI - SEPOLTURE PRIVATE	
CAPO I - TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO	32
Art. 80 - AREE - TOMBE DI FAMIGLIA	32
Art. 81 - LOCULI CIMITERIALI.	33
Art. 82 - CELLETTE OSSARIO / CINERARIE	34
Art. 83 - SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE INDIVIDUALE: "VENTENNALI"	34
Art. 84 - DURATA DELLE CONCESSIONI	35
Art. 85 - MODALITA' DI CONCESSIONE.	35
Art. 86 – MANUTENZIONE.	
Art. 87 - RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE	36
Art. 88 - REVOCA	
Art. 89 - LAMPADE VOTIVE	
Art. 90 - SCADENZA DELLE SEPOLTURE PRIVATE.	37
Art. 91 - DECADENZA DELLE SEPOLTURE	37
Art. 92 - ESTINZIONE.	_
TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO	38
CAPO I	38
Art. 93 - ACCESSO AL CIMITERO	38
Art. 94 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI	38
Art. 95 - RESPONSABILITA'	38
Art. 96 - RECINZIONE AREE, MATERIALI DI SCAVO E CONSUMI	
Art. 97 - INTRODUZIONE DI MEZZZI D'OPERA E DEPOSITI MATERIALI.	
Art. 98 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	
Art. 99 - VIGILANZA	39
TITOLO VI - POLIZIA DEL CIMITERO	40



CAPO I	40
Art. 100 - ORARIO	
Art. 101 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO	40
Art. 102 - SERVIZIO DI CUSTODIA.	
Art. 103 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI E NEI LOCULI	40
Art. 104 - DIVIETI SPECIALI	
Art. 105 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	
Art. 106 - RITI FUNEBRI	
Art. 107 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI	43
CAPO I	43
Art. 108 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE CONCESSIONE PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO.	43
Art. 109 - VIGILANZA - SANZIONI	
Art. 110 - RINVIO DINAMICO.	
Art. 111 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.	43
Art 112 - DECORRENZA	43



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

Art. 1 - OGGETTO.

- 1. il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento del Cimitero, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.
- 2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:
 - nel titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
 - nel D.P.R.. 10 settembre 1990, n. 285 (regolamento nazionale di Polizia Mortuaria);
 - nel D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 (nuovo Regolamento dello Stato Civile);
 - nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254 (regolamento gestione rifiuti sanitari);
 - nell'art. 24 nl. 218/1995 (diritto internazionale privato);
 - nel D.P.R. 24/02/2004 (affidamento urna cineraria);
 - D.L. 27/12/2000 n. 392 -Disposizioni urgenti in materia di enti locali convertito in L. 28/02/2001, n. 26 (servizi cimiteriali a pagamento)
 - nella Legge 30 Marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri);
 - nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 (circolare esplicativa dpr 285/1990);
 - nella circolare del Ministero della Salute n. 400/VIII9L (chiarimenti in merito alle autorizzazioni relative al dpr 285/1990, conferite alle Regioni)
 - nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/036/2001, n. 20 del 31/10/2007, n. 15 del 25/06/2008 e n. 15 del 03/08/2011;
 - nel D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7 (regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali);
 - nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/3/1998 , n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005 e n. SAN/FEL del 13/10/2008;
 - nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 05/08/2002 e n. 25 8503 del 24/02/2003;

Art. 2 - DEFINIZIONI

Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- *feretro*: il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- inumazione: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- tumulazione: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- traslazione: il trasferimento di un feretro, di una cassetta ossario o di un'urna, da un loculo/cetlletta ad altro loculo/celletta, all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
- *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti mortali da tomba a loculo;
- celletta ossario/cineraria: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da celletta ossario/cineraria: un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da esumazioni od estumulazioni o ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;
- ossario/cinerario comune: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni e le ceneri provenienti da cremazioni;



Art. 3 - COMPETENZE

Gli Uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall'evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

- 1. delle competenze affidate dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL mediante proprio personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.
- 2. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono così ripartite:
 - l'Area Demografica provvede agli adempimenti amministrativi in materia di Polizia mortuaria e Cimiteriale, esclusi gli atti di competenza tecnica attribuiti all'Ufficio tecnico Comunale;
 - l'Area Tecnica provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento manutenzione e gestione dei Cimiteri, alla loro custodia e di ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 4 - RESPONSABILITA'.

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme dal consentito di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - SERVIZI GRATUITI.

Sono gratuiti tutti quei servizi di interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria, la cui gratuità deriva da disposizioni di legge e cioè:

- a. il servizio di osservazione dei cadaveri:
- b. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- c. la fornitura del feretro, le spese per il trasporto funebre e la sepoltura (tumulazione in loculo inumazione in campo comune o cremazione), limitatamente alle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 25.

Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini deceduti sul territorio comunale.

Art. 6 - SERVIZI A PAGAMENTO.

Tutti quei servizi che non rientrano nell'elenco disposto dall'articolo 5 del presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti.

Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio.

Art. 7 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.

Presso i competenti uffici comunali sono a disposizione di chiunque possa averne interesse, a seconda dei casi o su supporto informatico o cartaceo :

a) Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria,



- b) Planimetria del cimitero;
- c) Eventuali registri previsti dalla legge.

Nel cimitero è installata una bacheca per le informazioni da fornire al pubblico dove sono affissi in modo bene visibile:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- c) ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Art. 8 - DICHIARAZIONE DI MORTE.

La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.

Nel caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo il direttore, o chi ne è stato delegato dall'Amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del Dpr n. 396/2000.

Art. 9 - ATTO DI MORTE.

L'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, ai sensi degli artt. 11 e 73 del DPR n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome ed il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato, il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.

In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà, se del caso, agli adempimenti previsti dagli artt. 81 e 82 e 83 del DPR n. 396/2000.

Art. 10 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE.

A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934, i medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve dare informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 12.

I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa di morte, osservare le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 gg., all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.



L'Azienda Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio

Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 11 - SEGNALAZIONI PER SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell'accertare la morte di una persona, ai fini dell'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli artt. 76, 77 e 78 del D.P.R. 396/2000.

Art. 12 - MEDICO NECROSCOPO

L'Ufficiale dello stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda Sanitaria Locale, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al registro degli atti di morte.

I medici necroscopi dipendono per l'attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 361 e 365 del codice penale.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvo i casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.

L'accertamento di morte è effettuato su apposito modello;

- a) dal direttore sanitario o medico suo delegato quando il decesso avvenga in una struttura sanitaria di ricovero, assistenziale o residenziale, pubblica o privata che eroga prestazioni in regime di ricovero o in una struttura sociosanitaria.
- b) dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nella lettera a).

In assenza dei soggetti individuati alla lettera b) l'accertamento è effettuato dai medici di medicina generale.

Art. 13 - RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI.

Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale.

Salvo diverse disposizioni all'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 14 - AUTORIZZAZIONE ALL'INUMAZIONE, ALLA TUMULAZIONE O ALLA CREMAZIONE.

L''Autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art.74 del DPR 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del Dpr 285/1990.

L'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione deve contenere, o recare in allegato l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato.

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007, dal Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato.



Art. 15 - SEPOLTURA DI NATI MORTI O PRODOTTI ABORTIVI.

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del DPR 396/2000, si seguono le diposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all'Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di medicina Legale territoriale.

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 , i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 16 - SEPOLTURA DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI.

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate all'art. 3 del DPR 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione, sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata, con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero nonn oltre le 48 ore dall'amputazione.

CAPO III

Art. 17 - PERIODO DI OSSERVAZIONEV DEI CADAVERI.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso.

Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione dovrà avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti"

Art. 18 - MORTE IMPROVVISA ED APPARENTE.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 17, comma 2.

Art. 19 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.



Comune di

MOLINO DEI TORTI (AL)

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziativa putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 20 - CONDIZIONI PER L'OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

Art. 21 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE O CAMERA MORTUARIA.

- Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero oppure mediante convenzioni con altri Comuni o Enti per l'uso della camera mortuaria , per il periodo prescritto, delle salme delle persone;
 - a. morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento

L'Ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria é disposta dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dal medico incaricato dell'ASL territorialmente competente.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed il deposito di attrezzi. gli arredi devono essere confacenti alla dignità del luogo.

Le salme di persone morte per malattie infettivo - diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e, qualora si creino condizioni di competenza di cadaveri, l'accesso alle persone non autorizzate é vietato in questo locale.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone, cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL in relazione agli elementi o risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 185/1964.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza, esercitata con apposite strumentazioni o mediante presenza di personale, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Per quanto non espressamente indicato in questo articolo, per i depositi di osservazione, si applica quanto disposto dall'art. 11 del DPGR 8 agosto 2012 n. 7, regolamento di attuazione della L.R. 3 agosto 2011 n. 15.

CAPO IV - FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA

Art. 22 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NEL FERETRO.

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 23.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere rivestito con abiti preferibilmente di tessuti naturali o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo .

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita l'inumazione del cadavere avvolto unicamente nel lenzuolo di cotone, salva comunque l'adozione di feretro idoneo per il trasporto, come previsto dalla Circolare n. 10 del Ministero della Sanità in data 31/07/1998.

Se la morte è dovuta a malattia infettivo - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, le imprese funebri dovranno procedere al confezionamento del feretro conformemente a quanto dagli



articoli 18 e 25 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. Il cadavere, quindi, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. L'inclusione della malattia infettivo - diffusiva nell'elenco citato dal presente articolo dovrà essere verificata dalle imprese funebri presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL competente per territorio.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 23 - TIPI DI FERETRI.

Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31, 75 e 77 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 24 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI, DELLE EPIGRAFI E DEGLI ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE DELLE SALME, RESTI O CENERI.

Nel disporre della salma, dei resti mortali e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto , qualora espressa , purché non in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento.

In difetto, i familiari dispongono in base al seguente ordine:

- coniuge, ancorché legalmente separato e fino a quando non vi sia scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (in analogia all'art.79 del DPR 285/1990 e come precisato nella Circolare Min. Sanità n. 24/1993)
- figli e genitori.
- gli altri parenti di secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale.
- gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie, i quali dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento.

L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

Chi esercita la funzione prevista dal comma 2 del presente articolo é tenuto a dichiarare di agire in nome, per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri aventi titolo.

In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue, limitandosi a mantenere lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma 1, acquisendo le informazioni del caso.

Art. 25 - FORNITURA GRATUITA DEL SERVIZIO FUNEBRE.

Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, per la quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

I relativi costi sono a carico del Comune.

Art. 26 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.



CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 27 - DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE.

Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di non rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario, sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.

Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità agli articoli 2, 3, e 4 del DPGR 8 agosto 2012n. 7. Il trasporto funebre é effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

Il trasporto funebre é svolto mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito interamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate. Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale del DPGR 8 agosto 2012 n. 7.

Facendo seguito a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 15/2011, il trasporto funebre é autorizzato secondo la normativa nazionale vigente.

All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Sono escluse dalla attività di trasporto funebre tutte le operazioni di trasferimento interni al luogo del decesso, ove questo avvenga in struttura sanitaria o di ricovero, case di cura e di riposo. le operazioni di trasferimento vengono svolte solo da personale incaricato dalla Direzione sanitaria competente che in nessun modo e per nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

Il Comune assicura il trasporto funebre nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia. Assicura, inoltre, il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio delle persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Nelle ipotesi di cui al comma 10 restano a carico del Comune la fornitura del feretro, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto.

I trasporti di cadavere sono a carico di chi lo richiede e li dispone.

La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che attraverso personale autorizzato presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegata e degli aspetti igienico - sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri. Il Comune si avvale dell'A.S.L. limitatamente agli aspetti igienico - sanitari.

Art. 28 - DEFINIZIONE DI ATTIVITA' FUNEBRE

Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni e forniture.

- a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari.
- b. vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri,



Comune di

MOLINO DEI TORTI (AL)

.. trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

L'attività funebre é svolta nel rispetto delle necessarie misure igienico - sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della L:R: 15/2011.

Per lo svolgimento dell'attività funebre é necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, circa i quali è necessario allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (TUEL) e sue successive modificazioni .

Le imprese già esercenti l'attività funebre alla data di entrata in vigore del DPGR 08/08/2012 n. 7 devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Sono funzioni del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale:

- a. l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre,
- b. la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c. fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

I requisiti e gli obblighi per lo svolgimento dell'attività funebre sono stabiliti dagli art. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7.

Art. 29 - SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI.

I servizi funebri che si svolgono nel territorio comunale devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.

L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:

- trasporto della salma per effettuare il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari o dal medico necroscopo, escluso i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;
- assistenza alla composizione della salma;
- fornitura feretro ordinario e incassamento delle salme;
- suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero civico;
- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta firme, ecc. ove necessario.

L'Impresa nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- arredo camera mortuaria, ove non vietato;
- vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge;
- fornitura composizioni floreali;
- comunicazioni del decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- lavorazione lapidi;
- altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

L'impresa ha la facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidamente col fornitore. L'impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

Art. 30 - MODALITA' DEL TRASPORTO FUNEBRE.

Il trasporto funebre é disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10/09/1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell'ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporto funebri.



Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, delle imprese in possesso dei requisiti di legge.

L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed é quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla Legge 86/1990.

Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

L'A.S.L. vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco, i provvedimenti ritenuti necessari.

Art. 31 - DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE

Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a :

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo al cimitero, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione di cordoglio, prevedendo un intervallo di 1/2 ora tra lo svolgimento di una sepoltura e l'altra;
- giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;
- viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.

E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio del paese, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione dei servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose oppure in corteo a piedi dietro il carro funebre che trasporta il feretro.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato per l'intero percorso o parte di esso, con corteo a piedi. in tal casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e all'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

I cortei funebri non devono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 32 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

L'incaricato del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

L'autorizzazione é rilasciata da Comune in cui é avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ed esumazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od i suoi resti;

Nel caso di trasporto fuori dal Comune , l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.

Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.



Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna dal vettore durante il trasporto stesso.

Art. 33 - TRASPORTO IN CASO DI CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato;

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di una cadavere in altro Comune é sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.24 del DPR 10/09/1990, n. 285;

Art. 34 - TRASPORTO DI CASSETTE DI RESTI OSSEI.

Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministero della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 10/09/1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 35 - TRASPORTO DI URNE CINERARIE.

La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell'urna o delle ceneri.

Tale documento, conservato in copia presso l'impianto crematorio e presso il Comune in cui é avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

Art. 36 - CONTROLLO IGIENICO SANITARIO.

I trasporti di salme di cui al titolo IV del Dpr 10/09/1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio esclusivamente quando si tratti di trasporti fuori Regione, come disposto dalla L.R. Piemonte 15/2008, oppure in caso di trasporti internazionali.

L'Azienda Sanitaria Locale esercita le proprie funzioni di controllo e di vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

Art. 37 - TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI.

Sono servizi funebri istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di :



Comune di

MOLINO DEI TORTI (AL)

- salme accidentate o rinvenute nel territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
- salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca.

In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, così come previsto all'at. 25 del presente regolamento, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale (anche istituito presso altri Enti a seguito di stipula di convenzione) su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto é a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 38 - TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del DPR 10/09/1990, n. 285, il Comune può prevedere la riscossione del diritto per il trasporto dei cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.

Art. 39 - RITI RELIGIOSI

I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i pastori della Chiesa Valdese ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 40 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 10/09/1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. , ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. , sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 41 - MORTI PER MALATTIA INFETTIVO - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

Nel caso di morte per malattie infettivo - diffusive il Dirigente di Igiene - Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 21 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni nell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.



Quanto dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere é portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

Art. 42 - TRASPORTI ALL'ESTERO E DALL'ESTERO.

I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01/07/1937, n. 1937, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal *passaporto mortuario* previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto é rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Demografico o da suo delegato. per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28/04/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16/06/1938 n. 1055 e s.m.i.;

Per l'introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

- certifica della competente Autorità Sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30.
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

L'Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti , ovvero inoltra telegraficamente o via fax o pec la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma é diretta.

Il Responsabile del Servizio demografico, o suo delegato, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 28 del DPR 10/09/1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare, tramite il Ministero degli affari Esteri, ed il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Per l'estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l'introduzione, rilasciata dall'Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell'ASL attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del DPR 10/09/1990, n. 285;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

Il Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l'autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Art. 43 - TRASPORTI DA ALTRO COMUNE.

Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all'addetto del cimitero l'autorizzazione alla sepoltura:

I feretri provenienti da altro Comune (o dall'estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in rapporto alla sepoltura cui sono stati destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposta sugli stessi.

In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.



Art. 44 - INADEMPIMENTI.

Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all'autorità giudiziaria.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 21 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S. L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.



TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - DISPOZIONI GENERALI

Art. 45 - CIMITERO.

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 1265/1934 e del Dpr 10/09/1990, n. 285, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale .

Art. 46 - DIVISIONE DELLE AREE / PLANIMETRIE.

Il Cimitero comunale comprende:

- campi di inumazione comuni per adulti e bambini;
- fosse ad inumazioni per sepolture individuali private;
- tumulazioni individuali ("loculi") in concessione a tempo determinato ed alcuni di vecchia costruzione a tempo indeterminato;
- aree per cappelle private e tombe di famiglia a sistema di inumazione o tumulazione a concessione a tempo determinato ad esclusione di alcune di vecchia costruzione a tempo indeterminato;
- cellette ossario individuali in concessione a tempo determinato;

La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi risulta dalla planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990, n.285.

Art. 47 - SEPOLTURE PRIVATE FUORI DAI CIMITERI COMUNALI.

Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori del cimitero, trovano applicazione l'art. 340 del Testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 ed il capo XXI del DPR 10.09.1990, n. 285.

Secondo il disposto della D.G.R. n. 115/6947 del 05/08/2002, recepita dalla L.R. 15 del 25/06/2008, l'assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per il Cimitero.

Art. 48 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del Dpr 10/09/1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal sindaco tramite i servizi comunali, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 di questo regolamento.

La manutenzione del Cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.

Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o al personale esterno espressamente incaricato e devono essere registrate in conformità degli art. 52, 53 e 81 del DPR 10/09/1990, n. 285.

Art. 49 - RICEZIONE NEL CIMITERO.

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:

- a. i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. i cadaveri di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune, nel momento della morte, la propria residenza;
- c. i cadaveri di persone non residenti in vita, nel Comune e decedute fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata o un loculo esistente nel Cimitero di questo Comune;



Comune di

MOLINO DEI TORTI (AL)

- d. i nati morti ed i prodotti abortivi di cui all'art. 15 del presente regolamento;
- e. i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- f. i cadaveri di persone che in vita sono stati residenti, ma per motivi di salute o di ricovero in strutture fuori del territorio comunale hanno perso la residenza in questo Comune;
- g. nei loculi, nelle cellette: i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei defunti,non residenti né deceduti nel Comune, ma i cui coniugi, figli, genitori, fratelli e sorelle siano residenti o sepolti nel Comune, di cittadini che,a giudizio dell'Amministrazione Comunale, espresso mediante ordinanza sindacale motivata, abbiano acquisito il diritto per essere stati benefattori del Comune o per aver dato lustro alla Città con scritti, opere, azioni o benemerenze, in particolare nel campo sociale, politico, culturale, economico o sportivo;i defunti che pur non essedo residenti dispongono di una concessione ove essere gtumulati.

I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di cui alle lettere f), g) e h) sono comunque ricevuti fatta salva la disponibilità di spazio e la priorità per coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 50 del DPR 10/09/1990, n. 285.

Art. 50 - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO.

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie di durata almeno decennale.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il Dpr 10/09/1990, n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del DPR 10/09/1990, n. 285.

I progetti per le costruzioni di nuovi cimiteri e per l'ampliamento di quello esistente, devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del DPR 10/09/1990, n. 285, ed accompagnati da una relazione tecnico- sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto Dpr 285/1990, nonché agli art. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazioni decennali;

Detti progetti, osservate le norme di cui all'art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni, sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Art. 51 - ZONE DI RISPETTO.

Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti. Nell'ampliamento del cimitero esistente l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.

CAPO II - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 52 - CAMERA MORTUARIA

- a. Il cimitero ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e come deposito di osservazione quando necessario. Il Comune può anche stipulare convenzioni con altri Enti per l'uso della loro camera mortuaria.
- b. E' consentita la sosta anche dei feretri e dei resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni destinati alla cremazione.

Art. 53 - SALA PER AUTOPSIE.



Nel cimitero esiste un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del DPR 10/09/1990, n. 285 destinato alle autopsie ed alle osservazione dei cadaveri ovvero il Comune stipulerà convenzione con altro Ente per l'uso della sala per autopsie in caso di necessità.

Art. 54 - OSSARIO E CINERARIO COMUNE

Nel cimitero è istituito almeno un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per i quali i familiari avente titolo non abbino tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel Comune o provenienti da cimiteri soppressi.

La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nello stesso manufatto adibito ad ossario possono essere raccolte e conservate, a tempo indeterminato e in forma promiscua, le ceneri provenienti dalla cremazione per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione, ai sensi dell'art. 4, comma c) della L.R. Piemonte 20/2007;

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 55 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le sepolture possono essere per inumazione, allorquando il feretro viene collocato nella terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, oppure per tumulazione, allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nella di concessione.

Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o cassette metalliche.

Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità all'uso.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente procedendo sulla fila fino al completamento.

Art. 56 - INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento , assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
- Sono private le sepolture per inumazioni effettuate in aree in concessione a tempo determinato della durata ventennale dal giorno del seppellimento.

Ciascuna fossa deve essere scavata a m. 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dalla'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri di bambini di età sotto i 10 anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2,00) una lunghezza media di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie debbono avere dimensioni minime di mt. 0,40 sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,40. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di mt. 0,30 tra l'urna e la superficie del campo.



Per calare nella fossa un feretro si avrà massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia ed a mezzo meccanico sicuro. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà riempita come indicato precedentemente.

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono disporre fiori, corone e coltivare piccolo aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza su semplice invito di incaricato del Comune. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed allo sradicamento. All'infuori di quanto indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di cm. 20 in cm 20 ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ad una distanza di cm. 40 l'una dall'altra e le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Art. 57 - CIPPO.

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione e dei ventennali è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e potante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, l'ufficio tecnico comunale autorizza l'installazione, in sostituzione del cippo, di croci e monumentini o lapidi copri tomba in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni stabilite dall'ufficio stesso.

L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba sono a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Trascorso il normale periodo di 10 anni per le fosse comuni o il periodo della concessione in caso di aree per inumazione concesse a tempo determinato, i monumentini o le lapidi copri tomba restano di proprietà del Comune.

Art. 58 - TUMULAZIONE.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie, in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune , o dai concessionari di aeree laddove vi sia l'intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione mediante sottoscrizione di scrittura privata non autenticata, per i loculi, le aree cimiteriali e le cellette ossario mentre per le tombe di famiglia mediante atto rogato dal Segretario Comunale.



La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000N/mg.

Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno dei liquidi.

I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza , m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

Gli ossari etti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 070 x 0,30 x 0,30.

Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di mt. 0,40 X 0,40 X 0,40;

Sono fatte salve eventuali deroghe per motivi di assetto idrogeologico.

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del Dpr 10/09/1990 n. 285.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del DPR 10/09/1990, n. 285. Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite, su richiesta degli interessati, anche cassettine resti o urne cinerarie, compatibilmente con le dimensioni del tumulo, e previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale nel caso di loculi comunali.

Art. 59 - TUMULAZIONE PROVVISORIA.

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo, previo pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- Per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- Per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio demografico, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari e/o in base alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo, da versare anticipatamente è calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

A garanzia degli adempimenti è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del servizio demografico, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'estumulazione straordinaria del feretro e per la sua inumazione in campo comune, previo taglio della cassa in zinco.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti ossei e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.



Art. 60 - TUMULAZIONE SALME CONVIVENTI PER BENEMERENZE.

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolare benemerenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del DPR 10/09/1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta, ai sensi del DPR 445/2000, e indirizzata al Responsabile Servizio Demografico, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenze è demandata al responsabile del Servizio Demografico.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.

Art. 61 - DISPOSIZIONI GENERALI.

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento oppure alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. La seconda allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture oppure per essere cremati.

Art. 62 - ESUMAZIONI ORDINARIE.

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del DPR 10/09/1990, n. 285 e cioè 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio Demografico con proprio provvedimento, relativo anche più campi o più annate.

E' compito dell'operatore addetto al cimitero stabilire se un cadavere è io meno mineralizzato al momento della esumazione, i resti rinvenuti devono essere deposti nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in apposite sepolture private.

Art. 63 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.

Compete al Responsabile del Servizio Demografico autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche dei sistemi informatici, tenendo conto del punto 12 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Annualmente il Responsabile del Servizio Demografico curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per campi, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Nel caso in cui vengano effettuate delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune, il giorno di inizio è fissato con comunicazione di servizi o da affiggere agli ingressi del cimitero con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto con i familiari il Comune, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 241/1990.

Art. 64 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE.

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Responsabile del Sevizio Demografico, previa richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.



Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/09/1990, n. 285; sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'A.S.L. che provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo della morte.

Art. 65 - ESTUMULAZIONI.

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- A richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione.
- Su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le esumazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Demografico a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D.Lgs 81/2008, come modificato dal D.L.gs 106/2009 e da altra normativa vigente in materia , deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.

I resti ossei individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 69, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo di decomposizione o in un campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 86 del Dpr 10/09/1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura o alla cremazione, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 32 del presente Regolamento.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono deposti nell'ossario comune.

Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione e sono regolate dal Responsabile del Servizio Demografico con proprio provvedimento. Per la raccolta dei resti non occorre il parere sanitario.

Art. 66 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NORME GENERALI.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie non sono soggette alla corresponsione di apposita tariffa in quanto il Comune non ha alle proprie dipendenze personale in grado di svolgere le operazioni ma dovranno essere eseguite da specializzata ditta con onere a carico dei famigliari.

In caso di irreperibilità dei famigliari, in caso di disinteresse degli stessi ed in mancanza di precise indicazioni sulla destinazione dei resti mortali, gli stessi verranno deposti nell'ossario comune.

Art. 67 - RESTI OSSEI.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.



Art. 68 - OGGETTI DA RECUPERARE.

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

Gli oggetti preziosi o i ricordi personale rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono consegnati all'addetto al Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara ad evidenza pubblica.

I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

Art. 69 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, riscossi al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano nella disponibilità del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generali dei cimiteri o altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto idoneo.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui intenda utilizzarli.

Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

In ogni caso, i materiali e gli oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dal cimitero da parte di familiari o da persone da questi incaricate.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere , dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile del Servizio Tecnico comunale , restituiti alla famiglia

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.



TITOLO III - CREMAZIONE

CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.

Art. 70 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità.

- a. disposizioni testamentarie:
- b. dichiarazione, manifestata all'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come dispone l'art. 38 del DPR 445 citato.
- c. iscrizione ad associazioni riconosciute, con dichiarazione in carta libera, scritta e datata sottoscritta dall'associato di proprio pugno e convalidata dal Presidente dell'Associazione ai sensi dell'art. 79 D.P.R. 285/1990;

Ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

Quanto previsto al comma 1 lett. a), b) e c) ed al comma 2 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o dall'iscrizione all'associazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentare o che le stesse vi sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001 art. 3 comma 1.) lett. a).

In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 71 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E DI OSSA.

Si definisce resto mortale:

- a. il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero
- b. gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 20 anni).

Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.



Per la cremazione di resti mortali:

- a. l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune o suo delegato quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune
- b. non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 10/09/1990, n. 285.

Può essere autorizzata, da parte del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato, la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulati alla scadenza della concessione, previo assenso dei familiari, se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27 ottobre 1990.

In caso di irreperibilità dei familiari si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e in prossimità delle inumazioni o delle tumulazioni interessate.

Art. 72 - IDENTITA' DELLE CENERI.

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 73 - URNE CINERARIE

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, avente le dimensioni massime di cm 40 x cm. 40 ed altezza cm. 40, costituite di materiale resistente (metallo,marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.

le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari posti in sepolture private.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o non sia stata espressa volontà per la dispersione in altri luoghi, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 74 - MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI.

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere :

a. TUMULATA:

- in celletta individuale, anche in presenza di un'altra urna o resti;
- in loculo, anche in presenza di feretro;
- in sepoltura in tomba di famiglia, anche in presenza di un feretro.

la durata della tumulazione è prevista in :

- 30 anni in celletta individuale e loculi
- 99 anni in sepoltura in tomba di famiglia.

b. INUMAZIONE IN AREA CIMITERIALE:

l'inumazione è effettuata:

• in campo comune per un periodo di 10 anni;



• in area cimiteriale avuta in concessione per un periodo di 20 anni, rinnovabili; anche in presenza di un feretro;

Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fossa.

L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.

Il servizio di inumazione e di tumulazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

Art. 75 - DISPERSIONE DELLE CENERI.

Nel Comune di Molino dei Torti la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a. nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del Dpr 10/09/1990, n. 285, che è costituito dallo stesso manufatto adibito ad ossario comune;
- b. in aree private, al di fuori del centro abitato.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune.

L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.

l'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data e luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso precedentemente descritta contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del DPR 28/12/2000, n. 445.

E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R.Piemonte n. 20 del 31/10/2007.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "TUEL".

Art. 76 - INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel



caso di concorso di più parenti dello stesso grado , della maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune all'interno del cimitero.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o inumate nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 77 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI.

L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'art. 2 della L.R. Piemonte 20/2007, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.

L'affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, al altra persona, senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico - sanitarie.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

In caso di rinuncia l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia prevede a darne notizia al comune di residenza del defunto. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro di cui all'art. 81 del presente Regolamento.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale che provvederà come sopra.

In caso di consegna dell'urna cineraria vuota al Cimitero per il relativo smaltimento nel rispetto della normativa vigente, occorrerà pagare quanto previsto in tariffa.

In merito alla procedura di affidamento, ad esclusione della tariffa , si rimanda al disciplinare approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 78 - SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel cimitero verrà realizzata apposita targa individuale con dati anagrafici a memoria dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state consegnate ad un affidatario per la loro conservazione oppure sono state disperse.

Su indicazione dell'Ufficio Tecnico, la Giunta Comunale individuerà apposita area all'interno del cimitero per la realizzazione della targa, stabilendone le caratteristiche (dimensioni, materiale). Con lo stesso provvedimento la Giunta Comunale individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salva diversa disposizione legislativa.



Art. 79 - REGISTRAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE DISPERSIONI

Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alle dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio dello Stato Civile.

Copia delle autorizzazioni deve essere trasmessa al servizio competente che disporrà per la realizzazione dell'iscrizione nell'apposita targa della memoria di cui al precedente art. 78.



TITOLO IV - CONCESSIONI - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - TIPOLOGIA, ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI ESERCIZIO

Per le sepolture private è concesso, nei limiti della disponibilità esistente, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni e estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

Art. 80 - AREE - TOMBE DI FAMIGLIA

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione di tombe di famiglia secondo le norme, l'importo della concessione ed il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro sono stabiliti dalla Giunta Comunale ad una o più persone per esse esclusivamente e per i propri affini parenti ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado e rispettivi coniugi ed ad enti, corporazioni o fondazioni.

Fra gli aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi, rispetto agli intestatari:

- Parenti ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e rispettivi coniugi;
- Parenti e affini entro il quarto grado compreso;
- Coniugi e persone legate da vincoli affettivi, coabitanti in vita ed iscritte nella medesima famiglia anagrafica (ex art. 4
 D.P.R. 30.05.1989, n° 223 "Regolamento anagrafico").

I rapporti di parentela ed affinità sono quelli previsti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile (VEDI TABELLA B)

Le costruzioni devono essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale , sentita la Commissione Edilizia Comunale all'atto dell'approvazione del progetto. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, le tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi i parenti in linea retta e i loro coniugi e in linea collaterale fino al 6° grado e gli affini fino al 4° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché per i loro coniugi, il diritto alla tumulazione/inumazione si intende implicitamente acquisito direttamente dal fondatore del sepolcro, all'atto di ottenimento della concessione.

Nella tomba di famiglia potrà altresì essere concessa, in casi particolari e nel rispetto dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n° 285, la tumulazione di persone estranee, dietro versamento "una tantum" di una quota stabilita dalla Giunta Comunale.

Esclusivamente su richiesta dei concessionari, può essere consentita la tumulazione / inumazione di persone con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti degli stessi, così come previsto dall'art. 93 del D.P.R. 285/1990.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile, se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario non può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto senza che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che possono in ogni tempo essere modificate ed impiegate per esigenze del cimitero.



Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al comma 1) del presente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessorio (confraternita, corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per ciascuna tomba di famiglia deve essere nominato un unico rappresentante della concessione quale responsabile nei rapporti con il Comune, il quale fra l'altro, deve autorizzare, di volta in volta, con apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, da presentare al Responsabile del Servizio Demografico, il diritto alla tumulazione o inumazione nella tomba stessa.

Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 81 - LOCULI CIMITERIALI.

Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

Compatibilmente con le dimensioni, nel loculo può essere tumulato un solo feretro oppure, a richiesta degli interessati, anche una cassetta ossario o urna cineraria, previo pagamento della relativa tariffa.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo avrà uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, risponderà ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo la proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno, nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Ha diritto di sepoltura la persona indicata nell'atto di concessione ed eventualmente un'urna cineraria o una cassettina con resti mortali.

Non può essere ceduto in nessun modo ne per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data stessa di tumulazione.

Alla scadenza trentennale il Comune rientra in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o inumandoli nel campo comune per completare il processo di scheletrizzazione; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo, alle modalità previste al successivo art. 85 del presente Regolamento.

I loculi abbandonati prima della scadenza della concessione rientrano nella piena disponibilità del Comune

E' ammessa la retrocessione al Comune di aree e loculi già regolarmente concessi.



In tal caso, ai titolari od eredi dei titolari di aree o loculi non utilizzati retrocessi viene riconosciuto il rimborso della tariffa di concessione a suo tempo pagata come segue :

- Una quota pari al 60% del diritto di concessione a suo tempo versato se la retrocessione avviene entro CINQUE anni dalla data di concessione;
- L'intera quota del diritto di concessione nel caso di acquisizione di area per costruzione edicola di famiglia.

I loculi in concessione perpetua possono essere retrocessi al Comune e rientreranno , senza alcun onere, nella piena disponibilità del Comune.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della concessione stabilita dalla Giunta Comunale.

Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione della lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.

Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori.

Art. 82 - CELLETTE OSSARIO / CINERARIE.

Le cellette ossario sono destinate alla raccolta di apposite cassette ossario oppure alla raccolta delle ceneri deposte in apposite urne cinerarie.

In tali sepolture è ammessa:

- La tumulazione di una sola cassetta ossario
- La tumulazione di una cassetta ossario e un urna cineraria
- La tumulazione di una sola urna cineraria
- La tumulazione di due urne cinerarie

Hanno diritto di sepoltura i resti o le ceneri della persona indicata nell'atto di concessione. Nel caso non si sia fatto luogo alla deposizione dei resti della persona indicata nell'atto di concessione sarà facoltà del concessionario deporre i resti o le ceneri del coniuge o persona convivente purché risultante dallo stato di famiglia dei genitori, dei genitori e dei figli di tale persona.

Art. 83 - SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE INDIVIDUALE: "VENTENNALI".

L'uso delle sepolture private ad inumazione individuale viene concesso per un ventennio, in relazione alla disponibilità, a chiunque ne faccia domanda, con applicazione dell'art. 85 comma 3;

Le singole aree di tali sepolture hanno le misure cm. 300 per cm . 150.

Nel caso di acquisto di due lotti contigui (aree di cm 300 x cm. 150) il concessionario nell'installazione del copri tomba potrà usufruire dello spazio tra i lotti oltre la misura sopra specificata.

Alla scadenza della concessione, il comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali collocandoli in ossario comune ,o su richiesta degli interessati, in apposite cassette ossario, sempre che non venga richiesto il rinnovo della concessione.

Ha il diritto di sepoltura privata ad inumazione individuale ventennale la persona indicata nell'atto di concessione.



In queste tombe, destinate all'inumazione di un solo feretro, potrà farsi luogo ad altra sepoltura, su richiesta del concessionario, decorsi 10 anni dalla precedente inumazione di cadavere, i cui resti dovranno essere raccolti in apposita cassetta di zinco, con l'obbligo di immediato rinnovo della concessione, che si protrarrà per ulteriori venti anni oltre la scadenza prevista nell'atto di concessione originaria. In tale fattispecie è ammesso mantenere sulla lapide entrambi i nomi dei defunti ivi seppelliti.

Art. 84 - DURATA DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni di cui ai precedenti art. 80, 81, 82 e 83 fatte salve quelle assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR 803/1975, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del DPR 10/09/1990, N. 285.

La durata è fissata:

- In 99 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture di famiglia e collettività;
- In 30 anni, cellette ossario e cellette cinerarie;
- In 30 anni, per i loculi individuali;
- In 20 anni, per le sepolture individuali e sistema di inumazione previste dall'art. 83 del presente regolamento.

Art. 85 - MODALITA' DI CONCESSIONE.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto del presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le concessioni in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune , secondo quanto stabilito dal presente Regolamento di Polizia Mortuaria.

Le concessioni di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o da enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Il Responsabile del Servizio Demografico, o suo delegato rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Il Responsabile del Servizio Demografico, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione della concessione suddette.

Alla scadenza della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo, celletta, edicola di famiglia o tombe di famiglia facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o cellette o loculi speciali riservando però ai concessionari o eredi, la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo di tempo dietro il pagamento delle seguenti tariffe:

- per il primo rinnovo il 50% della tariffa vigente all'epoca del rinnovo
- per i rinnovi successivi il 25% della tariffa vigente all'epoca del rinnovo

Art. 86 - MANUTENZIONE.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate.



La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

Art. 87 - RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE.

Nei casi di inutilizzo prima della scadenza del periodo di concessione, il loculo, la celletta, il ventennale o la tomba di famiglia ritornano di diritto in piena proprietà del Comune, con facoltà di concederli in uso ad altri, a norma dei precedenti articoli.

La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune di Molino dei Torti il quale ha facoltà discrezionale di acconsentirla. In tal caso il Comune rimborserà una quota pari :

 60% del diritto di concessione a suo tempo versato se la retrocessione avviene entro i CINQUE ANNI dalla data di concessione.

La domanda di retrocessione dovrà essere formulata per iscritto dal concessionario o dagli aventi causa. Il richiedente dovrà esibire l'atto di concessione e qualsiasi altro documento in suo possesso per provare il proprio diritto, qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri, le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte dall'autorità giudiziaria direttamente tra i medesimi restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente intercorrenti tra gli stessi. Le eventuali salme o resti inumati o tumulati dovranno essere esumati o estumulati con le procedure prescritte a seconda dei casi a spese dei richiedenti la retrocessione.

In caso di presenza di opere eseguite dal concessionario sulla base di valutazione da eseguirsi dal competente Ufficio Tecnico, il Comune sarà libero di mantenerle o di farle demolire a spese del concessionario, spese che verranno dedotte dalla cifra da restituirsi.

I loculi e le cellette liberate dai feretri a seguito di estumulazioni ordinarie o straordinarie ritornano in pieno possesso del Comune che ne può disporre per una nuova concessione alla tariffa in vigore alla tariffa in vigore all'atto della nuova concessione.

Art. 88 - REVOCA.

Salvo quanto previsto dall'articolo 90, secondo comma, del DPR 10/09/1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Responsabile del Servizio dei relativi presupposti e verrà concesso, agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante seconda l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le imprese funebri che siano richieste nel trasferimento, che sono tutte a carico dei concessionari.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Servizio Demografico dovrà dare notizia al concessionario ove noto oppure, in difetto, mediante la procedura prevista dagli art. 7 e 8 della Legge 241/1990, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Le concessioni carattere perpetuo rilasciate anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del DPR 803/1975, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dall'ultima salma se:

a. Si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e, contestualmente non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero , salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del DPR 10/09/1990, n. 285.



Art. 89 - LAMPADE VOTIVE

Le lampade votive da porre sulle lapidi, cellette o edicole di famiglia non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune secondo quanto disposto nell'apposito regolamento. L'allacciamento delle lampade votive è di esclusiva competenza del Comune anche mediante incarico a ditta privata.

Art. 90 - SCADENZA DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

Le scadenze delle concessioni di sepolture private dovranno essere segnalate agli interessati o se impossibilitati tramite affissione nel Cimitero (per quanto possibile nel periodo concomitante alla Commemorazione dei defunti), nonché all'albo pretorio del Comune.

Art. 91 - DECADENZA DELLE SEPOLTURE.

Il Comune ha facoltà di dichiarare in ogni momento la decadenza delle concessioni di sepolture private per i seguenti motivi

- Funzionalità
- Decoro
- Violazioni del presente regolamento
- Gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano nel diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del cimitero o delle concessioni loro assegnate;
- Mancanza di manutenzione ordinaria o straordinaria della sepoltura o delle relative opere che sono ritenute indispensabili da parte dell'Amministrazione Comunale per ragioni di sicurezza o di igiene.

Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza, a seguito relazione motivata dell'Ufficio Tecnico Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, il responsabile del Servizio provvede alla pronuncia della decadenza della concessione diffidando il concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, a provvedere entro 90 giorni.

Decorso il termine di cui alla diffida senza che sia stato provveduto in merito oppure in caso di irreperibilità degli interessati, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e presso il Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, inoltre verrà attivato apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90.

La dichiarazione di decadenza è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

Art. 92 - ESTINZIONE.

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 86, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso quanto disposto dall'articolo 98 del DPR 10/09/1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cimitero comunale.



TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

Art. 93 - ACCESSO AL CIMITERO

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, ecc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a libera scelta; Il Comune può invitare i concessionari di edicole o tombe cimiteriali a svolgere i lavori necessari a tali manufatti e coordinare i privati nella procedura necessaria per l'esecuzione dei citati lavori.

Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinaria possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

L'esecuzione dei lavori di cui sopra dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 94 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle norme contenute nel Piano Regolatore Comunale, alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10/09/1990, n. 285 e a quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Il Comune può approvare un progetto tipo delle edicole di famiglia al quale i concessionari devono attenersi.

Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite previo rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76 comma 3 del DPR 10/09/1990, n. 285. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variazione essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi del 1° e 2° comma del presente articolo.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi e ricordi e similari.

Art. 95 - RESPONSABILITA'.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 96 - RECINZIONE AREE, MATERIALI DI SCAVO E CONSUMI

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale.



I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

Art. 97 - INTRODUZIONE DI MEZZZI D'OPERA E DEPOSITI MATERIALI.

All'interno del Cimitero è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni tali da arrecare intralcio di transito pedonale, ovvero alla circolazione dei mezzi d'opera del Comune o che effettuano servizi per conto di esso.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra ,calce, ecc.

Art. 98 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in occasione della Commemorazione dei defunti , detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le Imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 99 - VIGILANZA

L'Ufficio tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e accerta gli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente art. 94



TITOLO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

CAPO I

Art. 100 - ORARIO

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, che attualmente è dalle ore 7 alle ore 20, esposto all'ingresso del cimitero stesso.

Art. 101 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel cimitero di norma, si può entrare solo a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
- Alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.
- E' consentito l'accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie condizioni di salute, comprovate da certificazione medica, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte della Polizia Municipale.

Art. 102 - SERVIZIO DI CUSTODIA.

Il Comune di Molino dei Torti, trattandosi di piccola entità, pur non assicurando il servizio fisso di custodia del cimitero mette in atto tutte le precauzioni per vigilare sul Cimitero comunale.

L'incaricato, per ogni salma ricevuta nel Cimitero, ritira l'autorizzazione alla sepoltura e la consegna agli uffici comunali per la sua archiviazione.

Art. 103 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE SEPOLTURE NEI CAMPI COMUNI E NEI LOCULI.

Sulle tombe, nei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, lampade votive, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del luogo ed alle norme del Piano Regolatore Generale Comunale.

E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre 10 cm.

Per i defunti privi di familiari, o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque non vi provvedono, il Comune provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso .

Ogni epigrafe o scritta deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano; Per salme di cittadini stranieri è permessa la scritta nella lingua del cittadino straniero a condizione che riporti la traduzione in italiano.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero. Verranno altresì rimossi oggetti e materiali difformi a quelli previsti e/o eccedenti alle misure consentite; Le piante eccedenti le dimensione consentite verranno ridotte di volume. La spesa di rimozione è addebitata al concessionario o al responsabile, in ogni caso solidalmente.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.



Comune di

MOLINO DEI TORTI (AL)

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il responsabile del Servizio Tecnico Comunale potrà disporre per la rimozione.

Art. 104 - DIVIETI SPECIALI.

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- Consumare cibi e tenere un contegno chiassoso.
- Toccare e rimuovere dalle tombe altrui: fiori, arbusti, ricordi, ecc...
- Gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
- Appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti.
- Accumulare neve sui tumuli.
- Sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, ecc.,
- Disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
- Assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
- Coltivare piante sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a mt. 1,10 o che comunque escano dal perimetro della tomba.
- Collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti limiti lo spazio riservato al passaggio pubblico.
- Alterare il colore dei manufatti lapidei: è infatti consentito il solo uso della cera incolore,
- L'accattonaggio dentro il Cimitero e nelle immediate vicinanze.
- Occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione.
- Far entrare nel Cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione.
- Introdurre cani od altri animali salvo quanto previsto all'art. 101. E' consentito l'accesso di cavalli trainanti un carro funebre, per il tempo strettamente necessario alla deposizione della salma, a condizione che le eventuali deiezioni degli stessi vengano asportate con oneri a carico del familiare del defunto,
- Entrare nel Cimitero con biciclette o altro tipo veicoli, senza la preventiva autorizzazione ,
- Esercitare all'interno del Cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza la prescritta autorizzazione.

Si precisa che la manutenzione è riservata esclusivamente al personale del Comune, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero, affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione.

Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà alla sua asportazione addebitando le spese sostenute per la rimozione al concessionario che ha commesso l'abuso.

Il personale addetto al Servizio Cimiteriale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

Art. 105 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI.

Il personale addetto al Cimitero è tenuto al rispetto del presente regolamento di Polizia Mortuaria, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.

Inoltre è tenuto:

- A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
- Ad indossare, durante i riti funebri, un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo,
- A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale addetto è vietato:

Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati.

Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte.

• Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.



- Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi, ed in qualsiasi momento.
- Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Art. 106 - RITI FUNEBRI.

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con l'Ufficio Comunale.

Art. 107 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, non appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o deposti e collocati negli appositi cassonetti avendo cura di differenziare i materiali.

Allorché i fiori e le piante ornamentali fossero tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, verranno tolti o sradicati dall'incaricato del Comune, che provvederà altresì per la loro distruzione.



TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Art. 108 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE CONCESSIONE PREGRESSE - MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO.

Salvo quanto previsto all'art. 89, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti o eredi, alla eventuale perpetuità della concessione.

Art. 109 - VIGILANZA - SANZIONI.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

A tal fine, gli appartenenti alla Polizia Municipale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente per materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate.

La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000 (TUEL).

Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi a un anno e con al multa da €. 2.500,00 a €. 12.500,00.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del Capo II della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 110 - RINVIO DINAMICO.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 111 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sue qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.


Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento, si farà riferimento alle disposizioni Comunali, Regionali o Statali applicabili in materia.

Art. 112 - DECORRENZA.



Il presente regolamento verrà sottoposto all'ASL - Servizio di Igiene e Sanità pubblica per il relativo controllo ed approvazione. entrerà in vigore il 1° giorno del mese successivo all'approvazione dell'ASL, o nel caso di modifiche, il 1° giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione delle modifiche stesse.













Sede legale: Viale Giolitti,2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Servizio Igiene e Sanità pubblica Direttore: Dr.ssa Maria Antonietta Brezzi

> Regione Piernonte-ASL AL n. 94648 del 03/11/2015 1039955

Al Comune di MOLINO DEI TORTI

Oggetto: Parere per Regolamento Comunale di Polizia mortuaria.

Esaminato il testo del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 37 del 15.12.2014, pervenuto a questo Servizio in data 30.09.2015 prot. 83571, si esprime *parere igienico-sanitario favorevole* per l'adozione da parte di codesto Comune del suddetto Regolamento.

Cordiali saluti.



MAB/eb